

PROSPETTO "A" allegato alla deliberazione n. 7 del 24/03/2016

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U - ANNO 2016

ALIQUOTE:

- Aliquota ordinaria nella misura del 0,90 per cento

Ad esclusione delle fattispecie sotto riportate per le quali si ritiene di confermare le aliquote come a fianco indicate:

- Abitazioni principali **SOLO** categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** 0,40 per cento
e relative pertinenze, nella misura massima di una unità per
ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7
- Terreni edificabili 0,70 per cento
- Terreni agricoli 0,70 per cento

DETRAZIONE:

- Abitazione principale **solo** cat. **A/1, A/8 e A/9** € 200,00
e relative pertinenze nella misura massima di una
unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7

La detrazione è rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE.

- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

COMODATO D'USO GRATUITO

- La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile

concesso in comodato possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

VALORI MEDI CONVENZIONALI AREE EDIFICABILI:

a)	Aree edificabili residenziali	€ 35,00/mq
b)	Aree edificabili industriali	€ 17,00/mq